|  |
| --- |
| **FAQ****relative all’*Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di Enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l'eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche* (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 44 di Venerdì 20 Ottobre 2017 -Supplemento Ordinario n. 2)** |

**1) Domanda: Qual é il procedimento da seguire per la presentazione della domanda?**

**Risposta:** Dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana decorrono tutte le procedure previste e descritte ai paragrafi 4.1 e 4.2 dell’avviso e che saranno prossimamente integrate da specifiche istruzioni sul Portale delle agevolazioni. Su quest’ultimo è presente anche l’avviso in argomento e i relativi allegati. Dalla pubblicazione decorrono i novanta giorni di apertura dello sportello, termine entro il quale dovrà essere completata la procedura di presentazione della domanda di partecipazione.

**2) Domanda: E’ ammissibile la presentazione di un progetto riguardante la piscina di proprietà dell'Amministrazione Comunale e attualmente in gestione da parte di società privata con un contratto che prevede il pagamento di un canone al Comune e con utenze intestate al privato?**

**Risposta:** La previsione dell’avviso è che gli edifici da efficientare siano adibiti a uso pubblico, di proprietà dell'Amministrazione proponente e nella disponibilità esclusiva della stessa, a esclusione degli edifici adibiti a residenza e assimilabili e a uso commerciale, restando espressamente escluse le fattispecie di detenzione (es. comodato, locazione, affitto) o possesso da parte di terzi (es. usufrutto, uso, abitazione). Nel caso specifico la proprietà è dell’Amministrazione comunale ma l’uso pubblico non ricorre, stante la gestione affidata, a titolo oneroso, alla società privata, manca la disponibilità esclusiva ed è presente una detenzione di terzi a fronte di corresponsione di canone. Sembra, quindi, che i requisiti siano in minima parte soddisfatti e che, pertanto, non ricorrano le condizioni per la partecipazione all’avviso.

**3) Domanda: Il progetto da allegare alla domanda, quale grado di dettaglio deve possedere? La presenza di un partenariato pubblico privato, per quanto ammessa, dove deve essere indicata?**

**Risposta:** Per il livello progettuale non c’è alcun paletto (riferimento dell’avviso: paragrafo 4.4, comma 4, lett. c), ma questo entra in gioco al momento dell’attribuzione del punteggio che può arrivare fino ai venti punti, secondo i parametri indicati nella tabella del paragrafo 4.5 (criterio di valutazione sostanziale: cantierabilità, stato di avanzamento della progettualità degli interventi). La presenza del partenariato non è prevista dall’avviso e i beneficiari individuati sono gli unici interlocutori riconosciuti dall’Amministrazione regionale in questo caso. Pertanto, non è prevista una sezione specifica in cui dare conto di questo aspetto, restando libero l’Ente proponente di individuare lo spazio ove collocare eventuali informazioni.

**4) Domanda: Gli edifici ricompresi tra i beni culturali di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 4 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) restano espressamente esclusi in assoluto o lo sono solo quelli che hanno tale vincolo e sono di proprietà del Demanio dello Stato o di altra Amministrazione pubblica e che siano nella disponibilità esclusiva dell'Amministrazione Comunale?**

**Risposta:** L'esclusione è assoluta ed è prevista dall’art. 3, comma 3, lett. a), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”.

**5) Domanda: E’ prevista l'attuazione dell'assegnamento del progetto a un’ESCo; cioè il comune può decidere di stipulare un contratto (tipo EPC) affidando il finanziamento a un’ESCo che si farà carico di tutti gli oneri di progettazione/realizzazione dell'intervento di efficientamento?**

**Risposta:** Nulla osta che l’Ente proponente si affidi a soggetti privati di questo tipo per la partecipazione all'avviso, la cui eventuale partecipazione alla copertura del costo del progetto andrà a ridurre la percentuale del contributo che il proponente potrà richiedere all’atto della presentazione della domanda di partecipazione, in coerenza alle previsioni del Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (rif.to artt. 165 e 188). Resta inteso che la presenza del partner privato non è prevista dall’avviso nel senso e i beneficiari individuati sono gli unici interlocutori riconosciuti dall’Amministrazione regionale.

**6) Domanda: Cosa s’intende per “Restano espressamente esclusi gli edifici adibiti a residenza e assimilabili e a uso commerciale”? Un edificio comunale destinato, ad esempio, a casa albergo per anziani, gestito dal Comune che paga le bollette energetiche, è escluso dal bando in argomento, in quanto assimilabile a edificio a uso residenziale, oppure la dizione “residenziali ed assimilabili” è riferita esclusivamente a edifici destinati a civile abitazione (ad esempio come edifici di edilizia economica e popolare, destinati ad alloggi)? Oppure, un edificio destinato a centro per minori (ci dormono mamme in situazioni disagiate e relativi figli in stato di abbandono), di fatto potenzialmente assimilabile ad edificio ad uso residenziale, è escluso dall’iniziativa, anche se gestito direttamente dal Comune, oppure è ammesso?**

**Risposta:** Vale il criterio della proprietà dell’edificio e della piena disponibilità dello stesso, con le eccezioni esposte. Per la definizione di “edifici adibiti a residenza ed assimilabili” si rimanda al documento *“CHIARIMENTI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA”*, pubblicato nel mese di ottobre 2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare, con il quale (quesito n. 8), partendo dalla classificazione generale degli edifici per categorie, operata dall’art. 3 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 (*“Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10”, in* GURI n. 242 del 14 ottobre 1993), sono state fornite indicazioni per l’applicazione delle disposizioni previste dal decreto ministeriale 26 giugno 2015 recante modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici nonché dell’applicazione di prescrizioni e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici. Nei casi presi ad esempio sembrerebbe doversi prevedere l’esclusione.

**7) Domanda: Cosa s’intende per edificio adibito a “uso commerciale”? Ad esempio, una piscina di proprietà comunale, gestita direttamente dal Comune, è ammessa alla partecipazione al bando?**

**Risposta:** Vedasi sempre la classificazione generale degli edifici per categorie, operata dall’art. 3 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 (“Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10”, in GURI n. 242 del 14 ottobre 1993), in cui, al punto E.5 “Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili” sono elencati i negozi, i magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, i supermercati, le esposizioni. La piscina presa ad esempio, che ricade nel punto E.6 dell’art. 3 del citato D.P.R. n. 412/1993, se destinata ad uso pubblico non rientra, quindi, nella casistica esclusa dall’avviso, ovviamente se ricorrono le altre condizioni previste (a seconda dei casi: proprietà, disponibilità esclusiva, titolo di possesso, etc).

**8) Domanda Divieto di cumulo con altri finanziamenti: si chiede conferma se, nel caso che un Comune abbia già attivato una richiesta di finanziamento per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per una scuola, il suddetto Comune possa comunque utilizzare il bando in argomento per il finanziamento di ulteriori interventi (ovviamente distinti dal fotovoltaico già oggetto di altro finanziamento) di efficientamento energetico (ad esempio realizzazione di cappotto termico), non compreso in precedenti richieste di finanziamento?**

**Risposta:** Si conferma che, nell’ipotesi prospettata, il finanziamento è ammissibile. L’avviso, infatti, esclude per i medesimi interventi e spese agevolati con il presente avviso il ricorso ad altre fonti finanziarie di natura comunitaria, nazionale o regionale.

**9) Domanda: Modalità di presentazione della domanda: la data in cui si potrà acquisire il “diritto di presentazione dell’istanza (ticket)”, dopo l’avvenuta registrazione ed accreditamento al Portale dell’utente, è la stessa riportata al punto 4.2 “Termini di presentazione della domanda”?, quindi a partire dalle ore 10 del 45° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso?, oppure lo si potrà ottenere anche prima di tale data ?**

**Risposta:** L’acquisizione del ticket sarà possibile solo a partire dal 45° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso, vale a dire dal 4 dicembre 2017.

**10) Domanda: Il contributo minimo di 200.000 € si riferisce al singolo edificio oppure al Comune, anche sommando fino a 3 edifici?**

**Risposta:** Si riferisce all’intervento oggetto della singola istanza di finanziamento, per un massimo di tre istanze.

**11) Domanda: il Bando prevede nella documentazione da allegare all’istanza, sia il Piano Triennale che il PAES. Nella maggior parte dei casi i due strumenti legislativi non sono stati armonizzati fra loro, per cui gli interventi previsti nel PAES non sono ancora presenti all’interno del Piano Triennale. Il PAES è uno strumento operativo a tutti gli effetti, approvato con delibera di Consiglio Comunale. Tutto ciò premesso si chiede quale sia la ragione di allegare all’istanza entrambi i documenti e se la assenza all’interno del Piano Triennale degli interventi di efficientamento energetico previsti nel PAES possa determinare l’inammissibilità dell’istanza.**

**Risposta:** Come previsto dall’Avviso al paragrafo 4.4 “Modalità di valutazione della domanda”, punto 4, lett. a), le domande di partecipazione saranno valutate verificando, fra l’altro, il rispetto del criterio della ricevibilità formale in termini di inoltro nei termini e nelle forme previste dall’avviso, di completezza e regolarità formale della domanda e degli allegati. Pertanto, l’assenza anche di uno solo dei documenti richiesti ne determinerà l’irricevibilità. Nel merito del quesito, a mente dell’art. 6 della legge regionale n. 12 del 14 luglio 2011 (GURS n. 30/2017, S.O. n. 1), si deve rammentare il carattere obbligatorio dell’adozione del Programma triennale dei lavori pubblici e del suo aggiornamento, la cui natura di strumento programmatorio, che individua puntualmente, nella scheda annuale, le priorità, la tempistica di esecuzione e le coperture finanziarie (in coerenza con il bilancio) degli interventi che vi sono ricompresi, lo differenzia dal PAES che costituisce, invece, una scelta di adesione volontaria dell’Amministrazione alle politiche comunitarie, individuando le azioni di tipo tecnico da attuare per pervenire alla riduzione delle emissioni climalteranti. Pertanto, la compresenza dei due documenti fra quelli da produrre per la partecipazione all’Avviso costituisce tutt’altro che una sovrapposizione e l’uno non può essere inteso come sostituto dell’altro.

**12) Domanda: Perché al punto 3.2.1 dell’Avviso, “Operazioni ammissibili”, viene specificato che restano espressamente esclusi gli “edifici...ricompresi tra i beni culturali di cui all’art. 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)”?**

**Risposta:** L’esclusione degli edifici ricompresi tra i beni culturali di cui all’art. 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) è prevista dall’art. 3, comma 3, lett. a), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”.

**13) Domanda: Nell'avviso è riportato, al punto 3.2, un elenco di interventi riferiti alla sostituzione, degli impianti esistenti con solo riferimento a quelli di climatizzazione invernale. Nel caso in cui l'impianto esistente e/o da installare, coinvolge oltre che la climatizzazione invernale anche quella estiva, si chiede se rientra o meno tra gli interventi finanziabili.**

**Risposta:** Il paragrafo 3.2, punto 1, dell’Avviso riporta un elenco di interventi realizzabili tra i quali non è previsto quello da voi ipotizzato. Tuttavia, tale elenco è da considerare non tassativo in quanto:

* il primo capoverso dello stesso punto 1 prevede che “Sono ammissibili al contributo finanziario di cui presente avviso le operazioni di realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica), quali interventi finalizzati alla riduzione dei consumi di energia primaria e all’utilizzo fonti energetiche rinnovabili per l’autoconsumo su edifici pubblici più energivori.”
* l’Allegato 5 dell’Avviso (Relazione tecnico-economica) considera espressamente fra gli interventi opzionabili anche quelli aventi per oggetto impianti di climatizzazione estiva oltre che invernale.

Pertanto, la risposta al quesito è positiva, ritenendo ammissibile intervenire anche su impianti di condizionamento estivo.

**14) Domanda: L’avviso richiede che la diagnosi energetica sia redatta dai soggetti di cui all’art. 8 del D. lgs. 102/2014. Tale disposizione normativa, in realtà, sembrerebbe limitata alle sole “grandi imprese. Diversamente da quanto indicato nell’avviso, dalla lettura delle LINEE GUIDA di cui al D.M. 16 Settembre 2016 redatte da Enel, del Dlgs. n. 115/2008 e s.m.e i., del D.I. n. 135/2008, sembrerebbe che la diagnosi energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione debba essere redatta da un tecnico qualificato ma senza gli obblighi di cui al comma 1 dell'art. 8 del D. lgs. 102/2014. Considerato che l’amministrazione pubblica per la quale intendo partecipare, non rientra sicuramente nella definizione di “grande impresa”, si chiede se sia comunque necessario incaricare per l’effettuazione della diagnosi energetica i soggetti di cui all’art. 8 del D. lgs. 102/2014, oppure se è possibile operare semplicemente con tecnici qualificati, nel rispetto delle indicazioni dell’Allegato 2 del medesimo decreto.**

**Risposta:** Per la redazione della diagnosi energetica è obbligatorio avvalersi delle figure professionali indicate al paragrafo 4.3, punto 1, lett. j dell’Avviso che, si rammenta, costituisce “lex specialis”.

**15) Domanda: Considerato che alcuni Enti locali non dispongono delle qualificazioni tecniche adeguate per poter partecipare all’Avviso ma necessitano di professionalità esterne, hanno scarsa capacità di spesa da impegnare nei servizi di progettazione, valutata la ristrettezza dell’arco temporale utile per la partecipazione, in relazione alle procedure di seguito elencate, previste dalla vigente normativa, e che i proponenti potrebbero adottare:**

* **Concorso di progettazione Art, 154, comma 5, del D. Lgs. n. 50 del 2016;**
* **Manifestazione d’interesse per il reclutamento di professionisti, giusta sentenza Consiglio di Stato 04614/201 del 2017 (pubblicata il 03/10/2017), senza corrispettivo finanziario immediato e subordinando i costi della progettazione all’ottenimento del finanziamento;**
* **Procedura negoziata senza previa indizione di gara Art. 125, comma 1, lettera d, del D. Lgs. n. 50 del 2016.**

**si chiede di chiarire se le spese per la progettazione, utilizzando, per la fase di reclutamento di professionisti esterni all’Amministrazione, le succitate procedure, vengano riconosciute ammissibili in fase di rendicontazione delle spese del progetto.**

**Risposta:** Premesso che spetta all’Ente locale che intende partecipare all’Avviso la valutazione del percorso più idoneo da seguire per la selezione delle professionalità esterne, come specificato dall’Avviso, al paragrafo 2.2 “Regole per l’aggiudicazione di appalti di lavori e di forniture di beni e servizi”, il proponente è tenuto ad applicare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. Ciò per garantire la qualità delle prestazioni e il rispetto dei principi di concorrenza, economicità e correttezza nella realizzazione delle operazioni ammesse a contributo. Pertanto, le spese per la progettazione saranno riconosciute ammissibili, fatta salva la verifica della corretta rendicontazione, qualora l’affidamento a professionisti esterni all’Amministrazione sia effettuato nel rispetto della disciplina vigente prima richiamata.

**16) Domanda: per "superficie utile coperta" si intende la superficie utile dell'immobile o la proiezione in pianta della superficie dell'immobile? In assenza di attestato di prestazione energetica (APE) lo si può redigere prima della presentazione del progetto?**

**Risposta:** La dicitura *“Aventi superficie coperta utile non inferiore a mq. 250”* si deve intendere riferita alla superficie coperta. Trattasi di refuso. La redazione dell’attestato di prestazione energetica (APE) DEVE avvenire prima della presentazione della domanda di partecipazione all'avviso e a questa deve essere allegato, secondo le modalità e i termini previsti dallo stesso avviso.

**17) Domanda: Con riferimento all’esclusione degli edifici ricompresi tra i beni culturali di cui all’art. 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalla lettura combinata dei due commi 3-bis e 3-bis punto 1) dell’art. 3 del D. Lgs. n. 192 del 19/08/2005 si è rilevato che è possibile eseguire delle opere di efficientamento energetico sugli edifici ricadenti nell’ambito delle discipline dei Beni Culturali previa autorizzazione degli Enti competenti (Soprintendenza provinciale ai Beni Culturali). Pertanto, si chiede di riesaminare la questione.**

**Risposta:** La previsione di cui all’art. 3, comma 3, lett. a), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) va intesa, sempre e comunque, tenendo conto della casistica di non applicabilità indicata al comma 3-bis punto 1) del medesimo Decreto Legislativo.

**18) Domanda: Se l’edificio pubblico oggetto della richiesta di finanziamento non è accatastato oppure è in corso l’accatastamento, ciò è motivo di esclusione dal finanziamento?**

**Risposta:** In quanto adempimento obbligatorio, l’accatastamento dell’edificio pubblico costituisce requisito non prescindibile per la partecipazione all’avviso pubblico e che, pertanto, deve essere posseduto all’atto della presentazione dell’istanza.

**19) Domanda: 1) Il diritto di presentazione dell'istanza (ticket) può essere acquisito prima dell'approvazione del progetto da presentare? 2) Acquisendo il ticket il primo giorno utile (4 dicembre 2017) può approvarsi il progetto ad esempio in data successiva (es. 20/12/2017) ed inviare la PEC entro la scadenza del 18 gennaio 2018? 3) Gli interventi proposti dovranno essere totalmente presenti nel PAES?**

**Risposta:** 1) – 2) Secondo le modalità e i termini di presentazione della domanda, riportati ai paragrafi da 4.1 a 4.3 dell’avviso, e la procedura per la prenotazione e la presentazione della domanda di partecipazione che si trova sul Portale delle agevolazioni alla pagina di dettaglio dell’avviso, teoricamente sarebbe possibile. Tuttavia, poiché dopo l’acquisizione del ticket, la PEC contenente la domanda di partecipazione precedentemente caricata nel Portale delle Agevolazioni dovrà essere inviata a partire dalle 24 ore successive al rilascio del ticket stesso ed entro le successive 48 ore, è di fatto obbligatorio procedere alla prenotazione della domanda (ticket) solo nel momento in cui tutta la documentazione prevista dall’avviso sia stata compiutamente predisposta. Si tenga conto, inoltre, che tale documentazione, contenuta in apposito DVD, firmata digitalmente tassativamente in data pari o antecedente a quella della firma e della trasmissione per Posta Elettronica Certificata (PEC) della domanda di ammissione a contributo finanziario, dovrà pervenire a pena d’irricevibilità dell’istanza entro i 5 (cinque) giorni successivi all'invio della domanda via PEC, fermo restando che lo sportello si chiuderà alle ore 12:00 del 18 gennaio 2018.

3) L’avviso prevede che gli interventi siano o coerenti o individuati nell’ambito del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) approvato dall’Amministrazione Comunale.

**20) Domanda: Sono ammessi interventi su un edificio scolastico di proprietà del Comune utilizzato da una istituzione scolastica statale come scuola elementare o scuola media di I grado? Si precisa che sono a carico del Comune tutti i costi energetici, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e degli impianti.**

**Risposta:** Per la casistica indicata è ammissibile la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso.

**21) Domanda: L’avviso specifica che *"Per l’accesso alla procedura è necessario che il Responsabile Unico del Procedimento, ovvero il soggetto che apporrà la firma digitale, individuato dal soggetto beneficiario abbia eseguito preliminarmente le operazioni di registrazione e accreditamento al Portale."* Significa che il RUP è colui che deve avere la firma digitale per compilare la domanda, oppure che chiunque sia il legale rappresentante dell'ente dovrà firmare digitalmente la domanda ed effettuare l'accreditamento al Portale? Il sindaco deve delegare il RUP di legale rappresentanza, dotarlo di firma e fargli compilare i moduli, oppure il sindaco può richiedere l'accreditamento e compilare la domanda di finanziamento, senza che il RUP abbia necessariamente la firma digitale?**

**Risposta:** Il soggetto che si registra al Portale è lo stesso che, nelle fasi successive, sarà chiamato ad apporre la firma digitale in tutte le occasioni in cui ciò dovrà avvenire (firma della domanda, firma della documentazione, firma della convenzione, etc.). Nulla osta che sia lo stesso legale rappresentante dell’amministrazione oppure un altro soggetto, ad esempio il RUP, al quale andrà conferita apposita delega e dotato di kit di firma digitale con le caratteristiche indicate nell’avviso.

**22) Domanda: La diagnosi in possesso del comune, che descrive la situazione attuale dell'immobile, è stata redatta nello stesso anno dell’entrata in vigore del D. Lgs. del 2014 a firma di un tecnico abilitato, ma non EGE. Essendo l'anno di riferimento (2014) detto di "transizione" tra la precedente e la nuova normativa, può considerarsi valida tale diagnosi? Anche perché la stessa è ancora in corso di validità e comunque relativa ad immobile che da allora non ha subito variazioni in tal senso.**

**Risposta:** La scelta di questa Amministrazione, nel procedere all’elaborazione dell’avviso, di richiedere che la diagnosi energetica sia obbligatoriamente condotta dai soggetti di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 102/2014, certificati da organismi accreditati ai sensi del comma 2 del citato art. 8, alla luce del richiamo che l’avviso fa (paragrafi 2.1 e 4.5), ai fini dell’individuazione degli interventi da realizzare e della quantificazione dei criteri di valutazione, alle Linee Guida alla presentazione dei progetti per il Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC), di cui al Decreto Ministeriale 16 settembre 2016, in virtù della loro valenza territoriale nazionale improntata a principi tecnico-operativi che ricadono nel medesimo ambito d'intervento dell’avviso in questione, obbedisce semplicemente alla volontà dell’Amministrazione di acquisire diagnosi energetiche aggiornate ai principi fissati dalle predette Linee Guida. Pertanto, è necessario, nel caso in specie, redigere una nuova diagnosi energetica.

 **23) Domanda: Per il cronoprogramma deve essere utilizzato uno schema specifico? Il Codice Caronte deve essere generato prima della presentazione della domanda?**

**Risposta:** Il cronoprogramma dell'operazione al quale fa riferimento l’avviso va redatto “...secondo lo schema presente nell’Allegato 4...”. Pertanto all’interno dell’allegato 4 è rinvenibile, nella sezione III “Avanzamento tecnico procedurale”, lo schema di cronoprogramma dell’operazione e quello di cronoprogramma delle singole attività/progetti dell’Operazione da utilizzarsi come traccia. Il caricamento dell’operazione sul S.I. CARONTE, che fa sì che venga generato il relativo codice, potrà essere effettuata a seguito dell’acquisizione delle credenziali d’accesso, da consegnare al Responsabile Esterno dell'Operazione, che saranno notificate al beneficiario contestualmente al decreto dirigenziale con cui sarà approvata la Convenzione sottoscritta. Per l’attivazione della procedura di rilascio delle credenziali al beneficiario sarà trasmesso, in uno al decreto di finanziamento, apposito modulo da compilare e restituire unitamente alla documentazione prevista per la stipula della Convenzione (paragrafo 4.7 dell’avviso).